

OPZIONE DI RENDITA RIVALUTABILE CERTA FINO AL RECUPERO DEL CAPITALE E POI VITALIZIA

**Il presente Set
Informativo contenente:**

**Documento informativo precontrattuale per i
prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d'investimento assicurativi (Dip Vita)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti
d'investimento assicurativi (Dip Aggiuntivo Vita)
Condizioni di Assicurazione comprensive del
Glossario**

**deve essere consegnato
al contraente prima della
sottoscrizione dell'Appendice
di opzione di rendita.**

Assicurazione di rendita rivalutabile certa fino al recupero del capitale e poi vitalizia
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita)



Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Opzione di rendita rivalutabile certa fino al recupero del capitale e poi vitalizia

Data di realizzazione del documento: 01/01/2025 (il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione di rendita rivalutabile certa fino al recupero del capitale e poi vitalizia.



Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Il prodotto prevede, a fronte della conversione di un precedente capitale maturato, le seguenti prestazioni:

Prestazione in caso di vita

Alleanza paga al beneficiario una rendita assicurata rivalutabile pagata in rate posticipate certa per un numero di anni necessario affinché la somma delle rendite (o rate di rendita) erogate sia uguale in valore assoluto all'importo del capitale oggetto di conversione (periodo certo), e successivamente, fino a che l'assicurato è in vita, vitalizia.

Prestazione in caso di decesso

Alleanza, al verificarsi del decesso dell'assicurato nel periodo certo, continua a pagare al beneficiario la rendita assicurata fino al termine di tale periodo.

L'importo della rendita è determinato in funzione del capitale convertibile, dell'età dell'assicurato e del frazionamento prescelti (annuale o mensile).



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ Persone che al momento della conversione del precedente capitale maturato hanno un'età inferiore a 34 anni e 6 mesi e superiore a 80 anni e 6 mesi.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previste limitazioni/esclusioni.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Alleanza accompagnate da: documento di identità, codice fiscale degli aventi diritto e coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente su cui effettuare il pagamento.

In caso di erogazione mensile, per la prima mensilità viene richiesto il certificato di esistenza in vita.

Nel caso di decesso dell'assicurato deve essere presentato il certificato di morte e le informazioni e la documentazione relative al testamento e all'individuazione del beneficiario.

Alleanza si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere in caso di particolari esigenze istruttorie.



Quando e come devo pagare?

E' prevista la conversione in rendita di un capitale maturato nel precedente contratto. Non è previsto il versamento di ulteriori premi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto prevede la corresponsione di una rendita certa fino al recupero del capitale convertito in rendita e successivamente fino a che l'assicurato è in vita, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'assicurato oppure è pari al periodo certo in caso di decesso dell'assicurato nel corso di tale periodo.

Il contratto è concluso quando Alleanza ha rilasciato l'appendice di rendita.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Non è prevista la revoca.

Il contraente può recedere dall'opzione di rendita entro 30 giorni dalla data in cui è stata esercitata l'opzione stessa. Per farlo, deve inviare a Alleanza una raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Alleanza annulla l'opzione di rendita e paga al contraente la prestazione prevista nel precedente contratto, al netto delle rate di rendita eventualmente già pagate.

Non è applicabile la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.



Sono previsti riscatti o riduzioni? [] SI [X] NO

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012
Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: bgvita@pec.bgvita.it -
bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it

Assicurazione di rendita rivalutabile certa fino al recupero del capitale e poi vitalizia
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)



Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Opzione di rendita rivalutabile certa fino al recupero del capitale e poi vitalizia

Data di aggiornamento del documento: 01/01/2025 (il DIP Aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano (MI) - ITALIA; recapito telefonico: 041/5939651; sito internet: www.bgvita.it; indirizzo di posta elettronica: bgvita@bgvita.it; indirizzo PEC: bgvita@pec.bgvita.it.

L'Impresa di assicurazione è autorizzata con provvedimento IVASS prot. n. 51-13-000294 e 51-13-000295 dell'17/09/2013 ed è iscritta al numero 1.00178 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 2.231.139.478 di cui € 210.000.000 relativi al capitale sociale e 2.021.139.478 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.bgvita.it. Requisito patrimoniale di solvibilità: € 2.222.735.725. Requisito patrimoniale minimo: € 910.601.523. Fondi propri ammissibili: € 6.413.308.896. Indice di solvibilità (solvency ratio): 289% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 01/01/2016). NOTA: Dati patrimoniali e SFCR da bilancio al 31/12/2023 di Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Informazioni e aggiornamenti a seguito delle operazioni societarie che hanno interessato l'impresa con effetto 01/01/2025 saranno disponibili al seguente link: <https://www.bgvita.it/chiamo/comunicazioni-e-avvisi/Fusione-per-incorporazione-di-Genertellife-S-p-A-in-Alleanza-Assicurazioni-S-p-A->

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

Il contratto prevede la rivalutazione annuale della prestazione assicurata in base al rendimento della gestione separata Ri.Alto BG.

Alleanza dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Alleanza, entrambi espressi in punti percentuali. Il valore trattenuto è così determinato:

Valore trattenuto		1,50%
	Per ogni decimo di punto di rendimento lordo della gestione separata superiore al 4,00%	+ 0,01%

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,50%, la differenza tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nella rata di rendita.

Il rendimento minimo attribuito non può comunque risultare inferiore allo 0,00%.

L'anno preso a base per il calcolo della misura annua di rivalutazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto la rendita assicurata in vigore alla ricorrenza annuale precedente è aumentata della misura di rivalutazione come sopra definita.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	Denuncia di sinistro: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.
	Liquidazione della prestazione: Alleanza esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta o dalla data di scadenza della rata di rendita.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica della prestazione o l'eventuale risoluzione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Rimborso	Non sono previste forme di rimborso del premio versato.
Sconti	Non sono previsti sconti di premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Sospensione	Non prevista



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Recesso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Risoluzione	Non è applicabile la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.



A chi è rivolto questo prodotto?

E' un prodotto assicurativo rivolto a clienti retail o professionali con un bisogno di protezione tramite erogazione di una rendita. Il prodotto è rivolto ad assicurati che al momento della conversione del precedente capitale maturato hanno un'età almeno pari a 34 anni e 6 mesi e inferiore a 80 anni e 6 mesi.
--



Quali costi devo sostenere?

Costi per l'erogazione della rendita

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa	
1,35%	rate annuali posticipate
1,90%	rate mensili posticipate

Costi di intermediazione

Non sono previsti costi di intermediazione.



Sono previsti riscatti o riduzioni? [] SI [X] NO

Valori di riscatto e riduzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Richiesta di informazioni	Non essendo previsti riscatti o riduzioni non sono disponibili informazioni.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata all'indirizzo: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Tutela Clienti - Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano • tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: www.alleanza.it/Reclami • via mail all'indirizzo tutelaclienti@alleanza.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Alleanza.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la proposta o la polizza. Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Alleanza lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Alleanza, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio. Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, qualora diverso) e che può anche essere modificato in futuro. Tassazione delle prestazioni assicurate Contratti sottoscritti entro il 31/12/2000 Le somme dovute da Alleanza a seguito dell'opzione di rendita corrisposte in caso di vita dell'assicurato sono soggette ad imposizione IRPEF ed alle eventuali addizionali regionale e comunali all'IRPEF limitatamente al 60% del loro ammontare. Contratti sottoscritti a partire dal 1/1/2001 Le somme dovute da Alleanza a seguito dell'opzione di rendita corrisposte in caso di vita dell'assicurato sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.
---	--

AVVERTENZE

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it

Opzione di rendita rivalutabile certa fino al recupero del capitale e poi vitalizia

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2025

Condizioni di Assicurazione

PARTE I - PRESTAZIONI, PREMIO E RIVALUTAZIONE

Art. 1 Prestazioni assicurate

Il prodotto prevede, a fronte della conversione di un precedente capitale maturato (capitale a scadenza, valore di riscatto o capitale pagabile in caso di decesso) le seguenti prestazioni:

- Prestazione in caso di vita

Alleanza paga al beneficiario una rendita assicurata rivalutabile pagata in rate posticipate certa per un numero di anni necessario affinché la somma delle rendite (o rate di rendita) erogate sia uguale in valore assoluto all'importo del capitale oggetto di conversione (periodo certo), e successivamente, fino a che l'assicurato è in vita, vitalizia.

- Prestazione in caso di decesso

Alleanza, al verificarsi del decesso dell'assicurato nel periodo certo, continua a pagare al beneficiario la rendita assicurata fino al termine di tale periodo.

L'importo della rendita è determinato in funzione del capitale convertibile, dell'età dell'assicurato e del frazionamento prescelti.

Il frazionamento della rata di rendita può essere annuale o mensile e non è modificabile durante l'erogazione della rendita.

L'opzione è riservata ad assicurati che al momento della conversione del precedente capitale maturato abbiano un'età almeno pari a 34 anni e 6 mesi e inferiore a 80 anni e 6 mesi.

La rendita assicurata iniziale è indicata nell'appendice di opzione di rendita ed è pagata al netto di eventuali imposte e dei seguenti costi per l'erogazione della rendita stessa:

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa	
rate annuali posticipate	1,35%
rate mensili posticipate	1,90%

Art. 2 Clausola di rivalutazione

Il prodotto prevede la rivalutazione annuale della prestazione assicurata in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata Ri.Alto BG, il cui regolamento è disponibile sul sito www.bgvita.it.

Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione della prestazione assicurata si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata di un valore, trattenuto da Alleanza, espresso in punti percentuali assoluti.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,50%, la differenza tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nella rata di rendita.

La misura annua di rivalutazione non può essere inferiore allo 0,00%.

Rendimento della gestione separata

Alleanza dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel relativo Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo della misura annua di rivalutazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.

Valore trattenuto

Il valore trattenuto è pari a 1,5 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,00% il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,01 punti percentuali assoluti per ogni decimo di punto di rendimento lordo della gestione separata superiore al 4,00%.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto la rendita assicurata in vigore alla ricorrenza annuale precedente è aumentata della misura annua di rivalutazione, come sopra definita.

Art. 3 Versamento del premio

E' prevista la conversione in rendita di un capitale maturato nel precedente contratto. Non è previsto il versamento di ulteriori premi.

PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 4 Conclusione dell'opzione, dichiarazioni, durata e recesso

Conclusione dell'opzione

Il contratto è concluso quando Alleanza ha rilasciato l'appendice di rendita.

Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta la rettifica della prestazione o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione. Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Alleanza lo spostamento di residenza/domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Alleanza, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il beneficiario deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto è necessario comunicare a Alleanza, tempestivamente e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Alleanza comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Durata

Il contratto prevede la corresponsione di una rendita certa fino al recupero del capitale convertito in rendita e successivamente fino a che l'assicurato è in vita, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'assicurato oppure è pari al periodo certo in caso di decesso dell'assicurato nel corso di tale periodo.

Recesso

Il contraente può recedere dall'opzione di rendita entro 30 giorni dalla data in cui è stata esercitata l'opzione stessa. Per farlo, deve inviare a Alleanza una raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Alleanza annulla l'opzione di rendita e paga al contraente la prestazione prevista nel precedente contratto, al netto delle rate di rendita eventualmente già pagate.

Art. 5 Riscatto

Non sono previsti valori di riscatto.

Art. 6 Richiesta di pagamento a Alleanza

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Alleanza, accompagnate da:

- documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto;
- coordinate bancarie (codice IBAN), del conto corrente di ciascun beneficiario su cui effettuare il pagamento.

In caso di erogazione mensile, per la prima mensilità viene richiesto il certificato di esistenza in vita.

Inoltre, nel caso di decesso dell'assicurato deve essere presentato il certificato di morte, le informazioni e la documentazione relative al testamento e all'individuazione del beneficiario.

Alleanza si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere in caso di particolari esigenze istruttorie.

La corresponsione delle rate della rendita assicurata avviene alle date di scadenza previste dall'appendice di opzione rendita secondo le modalità concordate al momento della sottoscrizione dell'appendice.

Alleanza esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Art. 7 Beneficiario

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 8 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge (art. 1923 del Codice Civile) le somme dovute da Alleanza al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 9 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente.

Le istanze di mediazione nei confronti di Alleanza Assicurazioni devono essere inoltrate per iscritto a:
Alleanza Assicurazioni S.p.A. Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano
E-mail: alleanza@pec.alleanza.it

Art. 10 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Alleanza Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o riconoscere un beneficio espone Alleanza Assicurazioni a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

Glossario

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra Alleanza ed il contraente oppure dovuti per Legge.

ASSICURATO

La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.

BENEFICIARIO

La persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

GESTIONE SEPARATA

Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Alleanza, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012
Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it